

Approfondimenti

Modalità di applicazione

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

Giovanni Di Corrado - Consulente del lavoro

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2008) ha riconfermato per l'anno 2019 e 2020 l'agevolazione per le assunzioni che vengono effettuate al Sud. L'Inps, con la circolare 16 luglio 2019, n. 102, ha provveduto a fornire dei veri e propri chiarimenti al fine di gestire gli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo contributivo, a seguito dei decreti direttoriali 19 aprile 2019, n. 178 e 12 luglio 2019, n. 311 dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

A quali soggetti spetta l'incentivo

L'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud spetta per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che versino in stato di disoccupazione, da parte di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i soci lavoratori di cooperativa, che avvenga in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna. Si fa riferimento dunque, a soggetti privi di impiego, che dichiarino per via telematica la propria immediata disponibilità al lavoro (Did) e alla partecipazione a misure di politica attiva coordinate dal centro per l'impiego territorialmente competente.

Sono incentivabili anche le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 15-quater, D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 e dunque euro 8.000,00 lordi annui per i lavoratori dipendenti e euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a parti-

re dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Se il lavoratore, alla data dell'assunzione ha una età compresa tra i 16 ed i 34 anni (dunque 34 anni e 365 giorni), per poter accedere al beneficio, è sufficiente che risulti disoccupato.

Se il lavoratore, invece, al momento dell'assunzione incentivata, ha già compiuto i 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Giova ricordare che è considerato privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre, eccetto che per i casi in cui l'assunzione è frutto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, per poter beneficiare dell'incentivo, il lavoratore nei sei mesi precedenti l'assunzione non deve avere avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo né con una società da questi controllata o ad esso collegata o comunque facente parte, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Va evidenziato il fatto che il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006, ovvero l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispet-

Approfondimenti

to, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Necessaria è altresì l'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

In cosa consiste l'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua riparametrato in dodici quote mensili non superiori ad euro 671,66.

Dunque, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari ad euro 671,66 e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di euro 21,66 (cioè euro 671,66/31) per ciascun giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Non costituiscono oggetto di agevolazione i premi Inail, il contributo al Fondo di tesoreria del Tfr per datori di lavoro con almeno 50 addetti; il contributo ai Fondi di solidarietà e Fis; il contributo dello 0,3% al finanziamento dei Fondi interprofessionali e quello di solidarietà del 10% in riferimento ai premi versati alle Casse sanitarie e ai Fondi di previdenza complementare.

L'incentivo naturalmente, viene riconosciuto a patto che vi sia una disponibilità delle risorse. Giova ricordare, a tal proposito, che è stato stabilito che l'agevolazione in oggetto spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, che ammontano ad euro 320.000.000,00 gravanti sul Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" e sul Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020.

Occorre poi specificare che l'incentivo viene riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Infatti, il D.L. n. 34/2019, "Decreto Crescita", ha esteso, anche a seguito

delle istanze presentate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'operatività della misura incentivante alle assunzioni che siano state effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, come recepito dal Decreto Anpal n. 311 del 12 luglio scorso (1).

Casi in cui non è ammesso l'incentivo

Sono esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico, il lavoro a tempo indeterminato per il personale dirigente, il lavoro intermittente e il lavoro occasionale.

Non sono compatibili con la fruizione dell'incentivo, i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ovvero l'apprendistato di primo tipo) e i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo tipo).

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore è in attesa di assegnazioni.

Attenzione merita la compatibilità dell'incentivo con l'apprendistato professionalizzante in quanto l'incentivo può essere fruito soltanto durante il periodo formativo. Da ciò ne deriva che se la durata del periodo formativo è inferiore a dodici mesi, l'importo dell'incentivo deve essere ridotto in maniera proporzionale in base all'effettiva durata dell'apprendistato. Nell'eventualità in cui, invece, il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ad ogni modo, il *bonus* non spetta per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Procedura

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "IOSS", disponibile sul sito internet

(1) Inizialmente invece, il Decreto Anpal n. 178/2019 aveva previsto la decorrenza dell'incentivo solo per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019.

Approfondimenti

www.inps.it all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni" (ex DiresCo)".

Nella domanda dovrà avere cura di inserire i seguenti dati: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, le quali devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento; l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L'Inps provvede dunque a consultare gli archivi Anpal per conoscere il soggetto, calcola l'importo dell'incentivo spettante; verifica se esiste la copertura necessaria e informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Se l'Inps accoglie l'istanza di approvazione, entro dieci giorni di calendario, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Decorso inutilmente i dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio, si ha l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme (2), ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, di presentare successivamente un'altra domanda.

Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli contenuti nell'istanza di prenotazione e allo stesso modo non può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav o Unisomm non coerente.

La fruizione del beneficio si avrà mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro non potrà imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Nel concedere le autorizzazioni, l'Inps dovrà considerare il criterio cronologico di presentazione delle istanze.

Nell'eventualità in cui vi dovesse essere una mancanza di fondi, si ha la sospensione dell'istanza per trenta giorni, mantenendo comunque la priorità acquisita. Se infatti entro tale termine, si dovessero liberare dei fondi, la richiesta sarebbe accolta. Trascorsi i trenta giorni, invece, l'istanza perderebbe di efficacia e dovrebbe essere inoltrata una nuova richiesta di prenotazione.

Una sospensione del periodo di fruizione dell'incentivo potrà aversi soltanto nel caso in cui ci si assenti dal lavoro per maternità con un differimento in avanti del periodo di fruizione dell'incentivo.

Resta però sempre confermato il fatto che la fruizione dell'incentivo dovrà in ogni caso avvenire entro il 28 febbraio 2021 con eventuali regolarizzazioni e recuperi operati al massimo nel flusso contributivo di competenza gennaio 2021.

In caso di trasformazione di un rapporto da part-time a full-time o viceversa, dunque in caso di variazione in aumento della percentuale oraria nel primo caso, il beneficio non potrà superare il tetto che è stato già autorizzato attraverso la procedura telematica. Nel secondo caso, invece, ovvero in caso di diminuzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro dovrà riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo in misura ridotta.

A seconda che i datori di lavoro fruiscano dell'incentivo nel rispetto del *de minimis* o oltre i limiti previsti dal *de minimis*, gli stessi dovranno esporre a partire dal flusso di competenza del mese di luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo (3).

Merita particolare attenzione però, il fatto che l'Inps abbia deciso di prorogare i termini per procedere al recupero delle agevolazioni contributive relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019, cosa che potrà avvenire fino alla denuncia UniEmens di competenza ottobre 2019 (4) e ciò al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme.

Incremento occupazionale netto

Ci si chiede se è sempre necessario che le assunzioni incentivate debbano determinare un incremento occupazionale netto.

(2) Cosa che viene confermata altresì dall'Inps con messaggio n. 3031/2019.

(3) Inps, circ. n. 102/2019.

(4) Inps, mess. n. 3031/2019.

L'incremento occupazionale netto è un requisito che va rispettato solo qualora si superi la soglia di aiuti *de minimis*, con riferimento all'arco temporale di tre anni finanziari, da intendersi come l'anno in cui ha avvio l'incentivo e i due anni precedenti, per l'impresa unica che comprende anche le imprese controllate; tenendo conto però sempre di quelli che sono i limiti stabiliti dal Regolamento Ue 1407/2013.

Come ricorda la circolare n. 13/2019 della Fondazione studi consulenti del lavoro, ai fini del criterio di computo del periodo temporale di riferimento dell'incremento occupazionale, la misurazione dell'incremento avviene prima in modo presuntivo rispetto all'anno precedente e poi, a consuntivo, mese per mese.

Dopo che il datore di lavoro ha fissato le Unità lavorative annue nell'anno precedente rispetto all'assunzione agevolata, egli potrà godere legittimamente dell'incentivo nei singoli mesi di incremento occupazionale da confrontare per tutta la durata del periodo agevolato.

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud e compatibilità con altri incentivi

L'esonero contributivo di cui stiamo trattando è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. Nell'eventualità in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

L'incentivo che si sta esaminando è altresì cumulabile con l'esonero per l'assunzione giovanile previsto dall'articolo 1-bis, D.L. n. 87/2018, nel rispetto del limite di euro 8.060 annui.

Per finire, l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, è cumulabile anche, nel rispetto dei limiti

riferiti al *de minimis*, con le agevolazioni economiche previste nei confronti di datori di lavoro che abbiano sede nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

Ad ogni modo, oltre che per questi casi sopra elencati, l'Inps ribadisce che l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud non può essere cumulato con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Difficoltà riscontrate e dati sul reddito di cittadinanza

Non sono poche le difficoltà riscontrate da molti dei datori di lavoro delle regioni interessate dall'incentivo i quali non sono riusciti ad accedere all'incentivo stesso.

Molte istanze sono risultate essere infatti state sospese poiché presso l'Anpal non sono stati aggiornati gli elenchi delle dichiarazioni di disponibilità immediata (Did) o perché i dati riportati negli archivi dell'Agenzia non corrispondono alla situazione di fatto dei lavoratori alla data di assunzione.

Va evidenziato inoltre il fatto che alcune difficoltà e alcuni mancati accoglimenti sono stati dovuti proprio ad una mancanza di fondi e per questo motivo tali richieste saranno probabilmente riesaminate in base all'ordine cronologico in cui sono state presentate.

Per rendere meglio l'idea ad ogni modo, secondo il bilancio tracciato dall'Inps al 31 luglio 2019, risulta essere stato esaminato il 96% delle domande, di cui l'82% ha avuto un riscontro positivo.

Le richieste rifiutate per mancanza di requisiti sono finora pari allo 0,08% mentre 4.804 richieste non sono state provvisoriamente accolte per l'assenza, nella banca dati dell'Anpal, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) validamente rilasciata dal lavoratore.